

CONVENZIONE QUADRO

Tra

ACEA ATO 2 S.p.A. - partita IVA n.05848061007, con sede legale in Roma, P.le Ostiense n.2, nella persona dell....., nato a..... il, che, in forza della procura speciale notaio Alessandro Mattiangeli in Roma, Rep. n. Racc. n. del, interviene alla firma del presente atto in nome e per conto di ACEA ATO2 S.p.A., di seguito denominata "ACEA";

e

..... - codice fiscale
..... partita IVA, con sede legale in, nella persona di, nato a il, in qualità di in forza dei poteri a lui attribuiti dal vigente statuto sociale, di seguito denominata "Società".

Premesso

- che nei depuratori delle acque reflue gestiti da ACEA ATO 2 S.p.A., ricadenti nel territorio dell'ATO 2 – Lazio Centrale, dotati di regolare autorizzazione allo scarico e comunicazione alla Provincia per il trattamento dei rifiuti liquidi, è possibile conferire, così come previsto dal comma 3 dell'art. 110 del D.Lgs. 152/06:

- a. i rifiuti costituiti da acque reflue che rispettino i valori limite stabiliti per lo scarico in pubblica fognatura (identificati con codice europeo CER 200304);
- b. i rifiuti costituiti dal materiale proveniente dalla manutenzione ordinaria di sistemi di trattamento di acque reflue domestiche (identificati con codice europeo CER 190801 e 190802);

c. i materiali derivanti dalla manutenzione ordinaria della rete fognaria (identificati con codice europeo CER 200306) nonché quelli derivanti da altri impianti di trattamento delle acque reflue urbane, nei quali l'ulteriore trattamento dei medesimi non risulti realizzabile tecnicamente e/o economicamente (identificati con codice europeo CER 190805);

- che la Società è iscritta all'Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la Gestione Rifiuti con il numero RM 2120/O per le categorie 4, 5F ed 1F.;

- che la Conferenza dei Sindaci, con delibera 5/07 del 28 marzo 2007, ha approvato una tariffa provvisoria per il trattamento dei rifiuti liquidi di cui al comma 3 dell'art. 110 del D.Lgs. 152/06 di €10,00 (diecieuroezerocentesimi) a tonnellata, esclusa IVA;

- che tale convenzione potrà essere soggetta a modifiche derivanti dalla definizione dell'articolazione tariffaria unica per l'ATO 2 (vedi art. 12 bis della Convenzione di Gestione e la Delibera 4/02 del 10 dicembre 2002 della Conferenza dei Sindaci) e dell'aggiornamento del Regolamento di Utenza del S.I.I.;

- che ACEA vuole garantire alla cittadinanza dell'Ambito Territoriale Ottimale n.2 – Lazio Centrale il corretto smaltimento dei rifiuti liquidi provenienti dalle attività di spurgo dei pozzi neri e delle fosse settiche ubicate all'interno del suddetto ambito territoriale;

- che la Società chiede, per i propri automezzi debitamente autorizzati per il trasporto delle tipologie dei rifiuti liquidi di cui alle succitate premesse ed elencati nell'allegato 1, l'accesso agli impianti di depurazione gestiti da ACEA, di cui all'allegato 2:

- che i contraenti intendono procedere alla stipula di una convenzione secondo le vigenti disposizioni di legge;

Tutto ciò premesso i contraenti convengono e stipulano quanto segue:

Art.1

Le premesse e gli atti in essa richiamati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione, ancorché non materialmente allegati.

Art.2

La presente convenzione non autorizza in alcun modo la Società ad utilizzare il logo ACEA per lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione, pena l'immediato annullamento della stessa.

Art.3

Oggetto della presente convenzione è il conferimento per il trattamento, la depurazione e lo smaltimento dei seguenti rifiuti liquidi contraddistinti con i seguenti codici:

codice CER 190805 – fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane;

codice CER 200304 – fanghi delle fosse settiche;

codice CER 200306 – rifiuti della pulizia della fognatura.

Art.4

Gli automezzi, elencati nell'allegato 1, che effettuano i servizi di trasporto dei rifiuti liquidi potranno accedere ai depuratori e conferire i materiali contraddistinti dai codici CER elencati nel precedente articolo solo dopo il preventivo prelievo, da parte degli addetti ACEA, di campioni che saranno sottoposti ad analisi immediate per autorizzarne lo scarico e, a campione, a tutte quelle analisi ritenute necessarie per la completa caratterizzazione dei liquami conferiti.

Art.5

Prima della stipula della convenzione la Società dovrà trasmettere tutta la documentazione comprovante l'attività della stessa nel rispetto della legislazione vigente ed in particolare:

- copia del piano delle misure di Sicurezza fisica dei lavoratori di cui al successivo art.13;
- elenco del personale che intende impiegare per il servizio di trasporto;
- elenco dei mezzi con relativa copia dei libretti di circolazione;
- copia autenticata dell'iscrizione all'albo delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti con relativa autorizzazione per i mezzi di cui al punto precedente;
- copia della polizza assicurativa di cui al successivo art.12;
- comunicazione di un referente del servizio e recapito telefonico dello stesso, reperibile nell'orario di svolgimento del servizio.

Art.6

Il prezzo a tonnellata per lo smaltimento e depurazione dei rifiuti liquidi di cui al precedente art. 3, conferiti presso gli impianti di depurazione, sarà di €10,00 (diecieuroezerocentesimi) esclusa IVA, così come stabilito dalla Conferenza dei Sindaci con delibera 5/07 del 28 marzo 2007, fatte salve eventuali future modifiche a seguito di nuove deliberazioni ad opera della Conferenza dei Sindaci.

Per i fanghi conferiti negli impianti di depurazione, ACEA emetterà, nei confronti della Società, fattura con cadenza mensile, da liquidarsi entro 60gg dalla data di emissione.

Art.7

La Società è tenuta a trasmettere ad ACEA i riepiloghi mensili, suddivisi per impianti, riportanti le quantità conferite ed i relativi formulari di riferimento per ciascuna delle tre tipologie di rifiuti liquidi ammessi a trattamento.

Art.8

La Società è tenuta a trasmettere ad ACEA n. 1 analisi a trimestre per ciascuna delle tipologie di fanghi conferite, di cui al precedente art. 3; le analisi devono riguardare prelievi distinti effettuati presso distinti utenti.

Art.9

Su ciascun formulario deve essere sempre data indicazione del peso presunto e nel caso in cui in una stessa cisterna siano presenti rifiuti liquidi prelevati da produttori distinti, questi dovranno essere conferiti con altrettanti formulari. Non è inoltre autorizzata la miscelazione, all'interno della cisterna, di tipologie di rifiuti liquidi differenti, pena la mancata autorizzazione al conferimento presso gli impianti gestiti da ACEA.

Art.10

Le operazioni di pesatura, ove presenti gli appositi impianti, dovranno essere effettuate all'interno dei depuratori gestiti da ACEA; in tutti gli altri casi le operazioni di pesatura dovranno essere effettuate presso pese pubbliche ed i formulari dovranno essere sempre accompagnati dai cartellini di pesatura le cui indicazioni saranno utilizzate anche ai fini contabili. Le operazioni di pesatura dovranno, comunque, essere effettuate nella stessa giornata del conferimento.

Art.11

Le operazioni di conferimento dovranno avvenire esclusivamente, salvo particolari esigenze da concordare preventivamente con il personale dell'impianto deputato alle operazioni di accettazione dei rifiuti liquidi, durante i giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 13.00.

Art.12

Preventivamente all'avvio dei conferimenti, dovrà essere stipulata, con primaria compagnia di Assicurazione e per tutta la durata della convenzione, apposita polizza assicurativa che dovrà prevedere la copertura di tutti i rischi derivanti dall'esecuzione del servizio, compresa la responsabilità civile per danni arrecati ad opere ACEA o a terzi nell'esecuzione dello stesso, Tale garanzia dovrà prevedere un massimale minimo di Euro 1.000.000 (unmilione) per ogni sinistro. La Società risponderà, pertanto, direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa o di compensi da parte di ACEA.

Art.13

In applicazione delle norme vigenti (55/90), la Società deve presentare ad ACEA, contestualmente alla stipula della convenzione che, altrimenti, non potrà essere effettuata, il "Piano di Sicurezza", redatto da tecnico qualificato. Il Piano dovrà contenere l'indicazione delle norme da applicare in riferimento al servizio da svolgere all'interno degli impianti di depurazione, delle attrezzature, dei mezzi, degli accorgimenti e delle modalità operative e dovrà inoltre recepire le indicazioni presenti nel documento di "Valutazione dei Rischi", di cui ACEA fornirà copia.

Il Piano dovrà essere aggiornato nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza ed ogni qualvolta, nel corso del servizio, si modificassero le modalità di svolgimento dello stesso.

La redazione del Piano di Sicurezza ed i successivi eventuali adeguamenti e/o aggiornamenti rientrano esclusivamente tra gli oneri generali della Società.

La stessa dovrà inoltre attenersi a tutte le procedure di sicurezza presenti nel documento di valutazione dei rischi, nel piano e nelle procedure di evacuazione che saranno forniti da ACEA contestualmente alla stipula della convenzione.

In applicazione delle norme vigenti, nell'esecuzione del servizio la società è tenuta ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso della durata della convenzione.

In particolare, la società è obbligata:

- ad attuare le necessarie misure di sicurezza a tutela dell'integrità fisica e della personalità morale dei lavoratori;
- a rendere edotti i lavoratori dai rischi specifici a cui sono esposti;
- a disporre e ad esigere che i singoli lavoratori osservino le misure di sicurezza ed usino i mezzi di protezione individuale;
- a vigilare sui lavoratori per la osservanza delle particolari norme vigenti in materia di sicurezza e igiene del lavoro;
- a garantire la regolarità della posizione assicurativa, assistenziale e previdenziale dei lavoratori;
- a rispettare il contratto nazionale di categoria.

Art.14

La Società prende atto che il servizio si effettua su opere esistenti in esercizio; pertanto il servizio dovrà essere condotto con particolare cautela e mediante l'adozione di tutti gli accorgimenti tecnici atti a garantire la stabilità delle opere e la continuità dell'esercizio; altresì la società non potrà pretendere alcun compenso per ritardi o intralci derivanti dalle necessità di esercizio degli impianti stessi.

La Società, inoltre, prende atto che il servizio potrà avvenire all'interno degli impianti di depurazione gestiti da ACEA in concomitanza con altre lavorazioni in corso, affidate e non ad imprese appaltatrici; pertanto lo stesso dovrà essere condotto con cautela e mediante l'adozione di tutti gli accorgimenti tecnici atti a garantire la continuità delle prestazioni di terzi, l'incolumità del personale

impiegato nelle varie operazioni, la stabilità e l'integrità delle opere ed il rispetto delle norme di carattere igienico-sanitario, restando a proprio carico ogni onere relativo.

Art.15

Gli impianti di depurazione che potranno essere utilizzati all'interno dell'Ambito Territoriale n.2 Lazio Centrale per la ricezione delle tipologie di rifiuti liquidi di cui al precedente articolo 3, sono elencati nell'allegato 2. ACEA, a suo insindacabile giudizio, per problematiche gestionali potrà sospendere i conferimenti presso uno o più impianti, consentendo però l'accesso presso i restanti impianti autorizzati al trattamento dei rifiuti liquidi. ACEA, inoltre, si riserva la facoltà di non far scaricare liquami ritenuti non corrispondenti ai codici europei 190805 – fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane, 200304 – fanghi delle fosse settiche e 200306 – rifiuti della pulizia della fognatura; di tale evento sarà data immediata comunicazione alla Società che dovrà provvedere all'immediato allontanamento degli stessi ed a procedere per proprio conto al relativo smaltimento.

Art.16

Tutte le comunicazioni che i contraenti dovranno indirizzare uno all'altro, in relazione alla presente convenzione, dovranno essere inviate per iscritto tramite fax, telegramma o lettera raccomandata a.r. direttamente presso la sede legale delle contraenti. A tal riguardo, a seguito della stipula della convenzione, ACEA comunicherà i riferimenti del personale e degli uffici competenti per lo svolgimento del servizio.

Eventuali modifiche alla presente convenzione dovranno avvenire esclusivamente in forma scritta, previa intesa fra i contraenti.

Art.17

Per ogni controversia relativa alla presente convenzione, si stabilisce la competenza esclusiva del Foro di Roma.

Art.18

La presente convenzione, redatta in quattro copie e in bollo, è soggetta a registrazione fiscale solo in caso d'uso con spese in misura fissa. I contraenti provvederanno alla regolarizzazione delle imposte di bollo, ciascuna per la propria copia.

Redatta in Roma in data tredici aprile duemilasette, in quattro esemplari per ciascun contraente che la sottoscrivono in proprio e nella qualità.

Letto, approvato e sottoscritto.

Roma _____

ACEA ATO 2 S.p.Ai

.....i

Allegato 1

Elenco dei mezzi autorizzati al trasporto dei rifiuti liquidi:

Targa	Tipologia	Codice	Codice	Codice
-------	-----------	--------	--------	--------

Allegato 2

Elenco degli impianti di depurazione autorizzati al ricevimento dei rifiuti liquidi:

Comune di Roma

Roma Nord 2)
Roma Est 2)
Ostia 2)
Roma Sud 1)
Co.B.I.S.
Settecamini
Finocchio
Palmarola

Comune di Allumiere

La Bianca
Bolzella

Comune di Castel Gandolfo

Le Mole 1) 2)

Comune di Fiumicino

Fregene

Comune di Genazzano

Taverna Cauzza 2)

Comune di Guidonia Montecelio

Ponte Lucano
Setteville CAR

Comune di Olevano

Romano Olevano Sud 2)

Comune di Palestrina

Rio Pepe 2)
Boccapiana 2)

Comune di Pomezia
Crocetta

Comune di Santa Marinella

Nord
Centro
Sud

Comune di Velletri

La Chiusa 2)

- 1) impianto autorizzato al trattamento dei rifiuti liquidi di cui al comma 3 dell'art. 110 del D.Lgs. 152/06, ma nel quale il conferimento di tali rifiuti è sospeso per problematiche gestionali;
- 2) impianto in cui è già effettuato il trattamento di rifiuti liquidi provenienti da fosse biologiche che a tuttoggi risultano essere autorizzati al trattamento dei rifiuti liquidi così come previsto dal D.Lgs. 152/06.